

COMUNE DI BIANCAVILLA

(Provincia di Catania)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 60 DEL REGISTRO

DATA: 21 AGOSTO 2015

OGGETTO: Approvazione regolamento "MOVIDA BIANCAVILLESE".

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventuno** del mese di **agosto**, alle ore **20,35**, nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale di questo Comune, partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, dall'appello nominale effettuato dal **Vice Segretario Generale** si ha il seguente esito:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
FURNARI PLACIDO	X		SALVA' GIUSEPPE		X
LA DELFA ALFREDO		X	CHISARI VINCENZO	X	
CANTARELLA VINCENZO		X	VENTURA GRAZIA		X
GIUFFRIDA SALVATORE	X		RAPISARDA VINCENZA		X
MAGRA ALFIO	X		PETRALIA GIUSEPPE	X	
D'ASERO LUIGI GIOVANNI		X	SAPIENZA GIUSEPPE	X	
PAPPALARDO GIUSEPPE		X	CANTARELLA MARCO	X	
MIGNEMI VINCENZO	X		PORTALE FABBRIZIO		X
VASTA ADA	X		MURSIA MAURO	X	
AMATO MARIO		X	SAPIA DANIELE	X	
TOTALE PRESENTI N. 11			TOTALE ASSENTI N. 9		

Presiede la seduta il **Presidente Furnari Placido**.

Partecipa alla seduta il **Vice Segretario Leonardi Salvatore**.

La seduta è pubblica.

Scrutatori: **Sapia - Giuffrida - Mignemi**.

Oggetto: Approvazione regolamento "MOVIDA BIANCAVILLESE".

Cons. Cantarella M. - Illustra la proposta, sottolineando di avere inserito in detto regolamento degli articoli che limitano l'emissione di rumori acustici per la tutela dei residenti e degli esercenti.

Cons. Sapia – Finalmente viene regolamentata la "Movida". La Ns. parte politica conosce ed apprezza il contenuto di detto regolamento, esso rappresenta una risorsa per la città. Propone di votare l'intero regolamento così per come si trova, dandolo per letto.

Cons. Sapienza – Dichiara di avere partecipato alla stesura di detto regolamento, presentato dal collega Cantarella M., e si associa per la votazione dell'intero regolamento.

Il Presidente, invita il V. Segretario a procedere alla proposta di votazione dell'intero regolamento, dandolo per letto.

Il V. **Segretario**, procede alla votazione per appello nominale e dà atto del seguente risultato:

- **Consiglieri presenti n.11:** Furnari, Giuffrida, Magra, Mignemi, Vasta, Chisari, Petralia, Sapienza, Cantarella M., Mursia, Sapia.
- **Consiglieri assenti n.9:** La Delfa, Cantarella V., D'Asero, Pappalardo, Amato, Salvà, Ventura, Rapisarda, Portale.
- **Hanno espresso voto favorevole n. 10:** Giuffrida, Magra, Mignemi, Vasta, Chisari, Petralia, Sapienza, Cantarella M., Mursia, Sapia
- **Si sono astenuti n.1 Consiglieri: Furnari.**

Consiglieri <i>assegnati</i> n.20	Consiglieri in <i>carica</i> n.20	Consiglieri <i>presenti</i> n.11
Consiglieri <i>votanti</i> n. 10	Consiglieri <i>astenuti</i> n.1	Consiglieri <i>assenti</i> n.9

Votazione:Fav. 10	Contrari: n. 0
Proposta di votazione dell'intero regolamento, dandolo per letto. approvata	

Cons.Vasta - Dichiara di intervenire per dichiarazione di voto."Si sentiva l'esigenza di questo regolamento. Fa un plauso al Cons. Cantarella Marco per l'impegno mostrato, che ha prodotto esito proficuo a favore del Comune. Rivolge un altro plauso al Comandante della Polizia Urbana per l'apporto dato".

Il Presidente, alle ore 20,45, invita il V. Segretario a procedere alla *votazione dell'intero regolamento*.

Il V. **Segretario**, procede alla votazione per appello nominale e dà atto del seguente risultato:

- **Consiglieri presenti n.11:** Furnari, Giuffrida, Magra, Mignemi, Vasta, Chisari, Petralia, Sapienza, Cantarella M., Mursia, Sapia.
- **Consiglieri assenti n.9:** La Delfa, Cantarella V., D'Asero, Pappalardo, Amato, Salvà, Ventura, Rapisarda, Portale.
- **Hanno espresso voto favorevole n. 11:** Furnari, Giuffrida, Magra, Mignemi, Vasta, Chisari, Petralia, Sapienza, Cantarella M., Mursia, Sapia
- **Si sono astenuti n.0 Consiglieri.**

Consiglieri <i>assegnati</i> n.20	Consiglieri in <i>carica</i> n.20	Consiglieri <i>presenti</i> n.11
Consiglieri <i>votanti</i> n. 11	Consiglieri <i>astenuti</i> n.0	Consiglieri <i>assenti</i> n.9

Votazione:Fav. 11	Contrari: n. 0
<i>Votazione intero regolamento approvato</i>	

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Vista** la nota prot. n. 15490 del 24/07/2015, a firma del Presidente del Consiglio, dott. Placido Furnari, con la quale si chiede la predisposizione di proposta di delibera da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale del Regolamento "Movida Biancavillese", così come trasmesso con nota prot. n.15330 del 22/07/2015 dalla 3[^] C.C.P.;
- **Visto** il vigente Statuto Comunale;
- **Visto** l'OO.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento di attuazione;
- **Visto** il parere tecnico favorevole, previsto e prescritto dall'art.49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, come novellato dall'art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000.

Si esprime parere *favorevole in ordine di regolarità tecnica*, sulla superiore proposta di Consiglio Comunale.

Biancavilla, 11 agosto 2015.

Il Responsabile dei servizi della P.M.
Commissario Vincenzo Lanaia

DELIBERA

Di approvare l'unito regolamento "Movida Biancavillese", così come elaborato dalla 3[^] C.C.P. e composto da n. 14 articoli, allegato al presente verbale per farne parte integrante.

Il Presidente, alle ore 20,45, non essendoci altri punti all'ordine del giorno dichiara sciolta la seduta.

Biancavilla

Il Funzionario Istruttore

L'Assessore al Ramo

[Signature]

Il Responsabile dell'Area

[Signature]

Il Sindaco

[Signature]

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/91 n.48 (art.53 L.142/90), si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Biancavilla

IL RESPONSABILE DELLA IV AREA P.O.

[Signature]

~~Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/91 n.48 (art.53 L.142/90), si esprime parere in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.~~

Biancavilla

Le presente proposte non necessitano di parere di regolarità contabile in quanto non comportano riflessi obiettivi indotti sulle situazioni economiche finanziarie o sul patrimonio dell'Ente

IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA

19.1.2015

[Signature]

UFFICIO RAGIONERIA

Dimostrazione della disponibilità dei fondi per l'assunzione dell'impegno di spesa

Sia attestata la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.55, comma 5, della Legge 08 Giugno 1990 n. 42, recepita nella Regione Siciliana dall'art. 1 lettera i) della L.R. 11812/

Addi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Capitolo I – PARTE GENERALE

Titolo 1 - Principi e Definizioni

Art.1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio delle funzioni di cui all'art.118, comma 1, della costituzione e dell'art.13, comma 1 del D.lgs.267/2000, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi ed in armonia con le norme statutarie e regolamentari del comune di Biancavilla, è diretto alla convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e di svago nei centri urbani, mediante la regolamentazione dei comportamenti e degli impatti diretti e indiretti sull'ambiente urbano derivanti dagli esercizi commerciali, artigianali alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Le disposizioni introdotte con il presente atto regolamentare risultano connesse a finalità di tutela della salute, dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza e dell'ordine pubblico e, pertanto, sono pienamente coerenti con la legislazione in materia di liberalizzazione delle attività economiche, trattandosi di misure ragionevoli, adeguate e proporzionali, idonee a garantire le esigenze di tutela dei valori sopra richiamate, al fine di contemperare gli interessi degli operatori e degli avventori con quelli connessi al diritto alla salute e alla sicurezza dei passanti, della cittadinanza residente, nonché alla migliore operatività ed efficacia dell'attività di polizia.

3. Il presente regolamento trova applicazione nel territorio comunale, secondo quanto di seguito meglio descritto:

Disposizioni di carattere generale con applicazione nell'intero territorio comunale	Disposizioni prescrittive con applicazione zonizzata
Art.1- Oggetto e finalità; Art.2- Funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni; Art.3- Definizioni; Art.4- Indicazioni in materia di acustica; Art.5- Indicazioni operative e tutela dei cittadini per la protezione della salute, dell'ambiente e dei beni culturali; Art.9- Concessioni Dehors; Art. 10- Referenti per la sicurezza;	Art.6- Divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e contrasto all'abuso di alcool; Art.7- Orari della città; Art.8- ulteriori misure di tutela degli abitanti; Art.11- Restrizioni viabilistiche; Art.12- Contenuti degli accordi ex Art.11 della legge 7/08/1990, numero 241, tra esercenti e comune, diretti a minimizzare gli impatti delle attività di pubblico esercizio e di svago; Art.13- Monitoraggio.

Art. 2 - Funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni

1. Le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni alle norme del presente regolamento sono affidate alla polizia municipale e al personale di cui all'Art.13 della legge n.689/1981. Le suddette funzioni in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, possono essere attribuite anche al personale di soggetti gestori di servizi pubblici affidatari dei medesimi, sulla base di specifici provvedimenti del Comune.

2. Le predette funzioni sono esercitate nel rispetto delle norme previste delle legge 24 novembre 1981, n.689 e s.m.i.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- **ESERCIZI PUBBLICI**: locali in cui l'accesso è libero a chiunque ed in cui si svolge un'attività imprenditoriale di tipologia commerciale, artigianale o di somministrazione, assoggettata a disciplina e controllo amministrativo;
- **ESERCIZI ARTIGIANALI ALIMENTARI**: attività dirette alla produzione e vendita di beni alimentari e di produzione prevalentemente propria (ad esempio pizzerie d'asporto, kebab, gelaterie ecc);
- **ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO**: attività svolte professionalmente dirette all'acquisto e alla rivendita, su aree private in sede fissa o su aree pubbliche, direttamente al consumatore finale;
- **CIRCOLI PRIVATI**: libera associazione di persone che si riunisce per perseguire fini e interessi comuni (culturali, ricreativi, sportivi ecc) in locali non aperti al pubblico, con accesso consentito ad una cerchia delimitata e individuale di persone (soci) al cui interno può essere esercitata la somministrazione di alimenti e bevande limitatamente a tali soggetti;
- **ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**: le attività di vendita con il servizio per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine;
- **ATTRATTORI/DRINK SPOT**: strutture o elementi (Dehors mobili, punti d'appoggio, posa cenere ecc) strategicamente collocati, atti a fungere da richiamo per la clientela stazionante all'esterno degli esercizi pubblici al fine di evitarne la permanenza sulla pubblica strada;
- **AMBIENTE URBANO**: l'equilibrio fra spazio pubblico e spazio privato, socialità e riservatezza, funzionalità e bellezza, lavoro e tempo libero, fra diverse classi sociali e diverse generazioni, equilibrio e armonia che sono la cifra stessa della città come organismo artificiale che realizza le condizioni ambientali ideali;
- **IMPATTI DIRETTI**: non corretta gestione dei rifiuti, esercizio delle attività accessorie dei pubblici esercizi, vendita per asporto di bevande alcoliche e di bevande in contenitori di vetro;

- IMPATTI INDIRETTI: impatto antropico, aspetti direttamente dipendenti dalla cattiva gestione dell'attività come nel caso della musica ad alto volume e nella prassi di tenere le porte aperte per creare l'effetto locale di pubblico spettacolo con conseguente utilizzo del suolo pubblico quale propaggine dell'esercizio;
- QUIETE PUBBLICA: mantenimento del clima acustico entro i limiti della normale tollerabilità, anche in relazione alla classificazione acustica delle varie aree;
- SICUREZZA URBANA: condizioni di vivibilità nei centri urbani, per assicurare la convivenza civile e la coesione sociale;
- INCOLUMITA' PUBBLICA: l'integrità fisica della popolazione;
- SPAZI E AEREE PUBBLICHE O A USO PUBBLICO: luoghi fisici caratterizzati da un uso sociale collettivo;
- VENDITA DI BEVANDE PER ASPORTO: attività di vendita senza servizio finalizzata al consumo all'esterno dei locali ovvero al domicilio del cliente.

CAPITOLO II – PARTE SPECIALE

Titolo 1 – tutela della salute, dell'ambiente e dei beni culturali

Art.4 – Indicazioni in materia di acustica.

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento sono tenute al rispetto dei valori limite delle sorgenti sonore di cui al DPCM 14/11/97 e della legge 28 ottobre 1995 n.447 (legge quadro sull'inquinamento acustico).

2. E' assolutamente vietata la diffusione sonora all'esterno degli esercizi di cui al comma 1. E' possibile derogare a tale prescrizione durante il periodo estivo (giugno-settembre) presentando un'autocertificazione da parte del gestore che documenti che l'impatto acustico riconducibile direttamente alle fonti sonore dell'esercizio non incida oltre i limiti consentiti sul clima acustico esterno.

Per manifestazioni/eventi esterni riconducibili all'esercizio, i gestori sono obbligati a presentare all'organo di vigilanza comunale (polizia municipale) comunicazione dell'evento, almeno 7 giorni prima del suo svolgimento.

Ciò permetterà agli organi di controllo di poter attuare degli accertamenti, in cui potrà essere prevista anche la verifica dell'impatto acustico.

3. La violazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è oggetto ad interdizione temporanea delle manifestazioni esterne fino a 30 giorni dall'illecito rilevato, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria.

In caso di seconda violazione nello stesso anno si applica, altresì, la sospensione dell'attività fino a 3 giorni.

Art. 5 - Indicazioni operative a tutela di cittadini per la protezione della salute, dell'ambiente e dei beni culturali

1. I gestori dei pubblici esercizi, dei circoli privati abilitati alla somministrazione, degli esercizi commerciali e delle attività artigianali alimentari, eventualmente avvalendosi di personale incaricato all'ordinato svolgimento dell'attività di impresa, alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti, hanno l'obbligo di :

a) Assicurare la completa pulizia e la massima condizione di igiene dai rifiuti derivanti sia dalla normale attività (ed in particolare, carta, plastica, lattine, bottiglie di vetro e contenitori per alimenti), sia da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali, di tutti gli spazi ed i luoghi contigui o vicini agli esercizi e, comunque, nell'arco di una distanza del raggio di almeno mt. 10 dagli ingressi dei locali e dalle eventuali aree in concessione. I titolari dei pubblici esercizi di somministrazione e degli esercizi artigianali alimentari sono tenuti, a tal fine, a collocare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti derivanti dall'attività (compresi i portacenere) e ad assicurare la piena ed effettiva fruibilità ed efficienza dei servizi igienici interni ai locali (contenendone l'utilizzo gratuito al pubblico);

b) Adottare ogni utile accorgimento, al fine di prevenire, evitare o fare cessare, in particolare nelle ore serali o notturne, ogni comportamento che, negli spazi, aree, o luoghi interni ed esterni ai locali nell'arco di un raggio di almeno mt. 10 dagli ingressi dei locali, genera disturbo alla pubblica quiete (quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, affollamenti e rumori eccessivi, diffusione di canti, da parte di una molteplicità di avventori o frequentatori) ovvero costituisce ostacolo al passeggio pedonale, veicolare o all'accesso alle abitazioni; devono, comunque, essere obbligatoriamente adottate le seguenti misure:

- avvisare le forze dell'ordine, qualora i comportamenti di cui sopra, si rivelassero incontrollabili o fonte di degrado urbano, della quiete pubblica e/o lesivi della sicurezza o dei diritti soggettivi delle persone;
- non collocare erogatori ovvero spillatori di bevande alla spina all'esterno dei locali di esercizio, se non a seguito di espressa autorizzazione dell'amministrazione comunale, in occasione di particolari ricorrenze o manifestazioni coinvolgenti interi comparti;
- sgomberare, per l'orario di chiusura del pubblico esercizio, l'area oggetto di occupazione (tavoli, sedie e ombrelloni) o comunque di renderli inutilizzabili da eventuali passanti.

2. L' inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo comporta:

- per i circoli privati abilitati alla somministrazione ed esercizi commerciali o esercizi artigianali alimentari, l'irrogazione della sanzione della sospensione dell'attività fino a 3 giorni, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria;
- per i pubblici servizi di somministrazione di alimenti e bevande, irrogazione della sanzione pecuniaria, in caso di seconda violazione nel corso di uno stesso anno, oltre

alle predette sanzione si procederà alla revoca della eventuale concessione temporanea di suolo pubblico.

L'eventuale proposizione di impugnativa non sospende i termini e l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività.

Art. 6 - Divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e contrasto all'abuso di alcool

1. Al fine di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà determinati dall'abuso di bevande alcoliche e dell'abbandono di contenitori di bevande in vetro in strade, piazze ecc, è vietata, ai titolari di attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche (situati presso il centro storico e nelle aree oggetto del regolamento) e ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, a far tempo dalle 23.30 alle ore 04.00 e, avuto riguardo alla zonizzazione di cui all'art.7 comma 2 bis del presente regolamento, la vendita per asporto di bevande alcoliche nonché di bevande si qualsiasi specie in contenitori di vetro o latta.

2. Ai titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande, è consentita la somministrazione di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro esclusivamente all'interno dei propri locali e negli spazi esterni di propria pertinenza; tale limitazione non si applica in caso di somministrazione mediante utilizzo di bicchieri in vetro, previo pagamento di cauzione a rendere dell'importo non inferiore a 2 euro, ovvero di plastica usa e getta ma solo previa assunzione di specifico impegno a garantire la pulizia della strada circostante.

In tale ed ultima ipotesi, qualora a seguito di accertamenti operati dagli organi competenti ovvero nell'ambito delle riunioni periodiche dell'organo di monitoraggio, si riscontrassero problemi in merito alla pulizia ovvero all'igiene riconducibili ai singoli esercizi o ad una pluralità di essi, la giunta potrà disporre, con proprio atto, l'obbligo di utilizzare bicchieri in materiale plastico certificato per alimenti ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e del decreto del ministero della sanità del 21 marzo 1973 con apposizione del logo/ nome del locale, attribuendo così ai locali la responsabilità oggettiva in caso di mancata pulizia del proprio materiale.

3. I titolari o gestori dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori le necessarie misure di controllo.

4. In occasione di manifestazioni autorizzate e di particolari eventi, a discrezione dell'amministrazione comunale, potranno essere concesse deroghe alla limitazione nella cessione di bevande alcoliche di cui ai punti precedenti, su richiesta dell'esercente interessato.

5. E' fatta salva la consegna a domicilio

6. La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, alla sanzione della sospensione dell'attività fino a 3 giorni festivi. L'eventuale proposizione di impugnativa non sospende i termini e l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività.

TITOLO II - ORARI E CONDIZIONI D'ESERCIZIO

Art. 7 - Orari della città e zonizzazione del territorio

1. Gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali così come definite dal d.lgs.114/98 e di somministrazione di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto della normativa vigente.

2. In attuazione dell'art.41 costituzione ed in armonia con la normativa nazionale e comunitaria in materia di liberalizzazione delle attività economiche, ai sensi dell'art.50, comma 7, del d.lgs.267/2000, il Sindaco, può stabilire con ordinanza, fasce orarie di chiusura di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, in relazione alla specificità delle particolari zone/ comparti, eventualmente anche con orari differenziati nell'ambito dello stesso comparto, qualora si ravvisasse danno alla sicurezza, libertà e riposo delle persone, contrasto con l'utilità sociale, protezione della salute umana, dell'ambiente e del patrimonio culturale. L'ordinanza sindacale specificherà la zonizzazione e le esigenze di tutela poste a fondamento. Altresì il Sindaco, con ordinanza, potrà ampliare la zonizzazione, dando atto nel provvedimento delle esigenze e delle motivazioni poste a fondamento, comunque coerenti con le finalità di cui al presente articolo.

2 bis- Tali orari, in fase di prima approvazione verranno disposti, avuto riguardo alla seguente zonizzazione, e non potranno superare le ore 1.30 dalla domenica al giovedì, e le ore 2.00 il venerdì, il sabato e i prefestivi.

3. Le ordinanze sindacali di cui al comma 2 possono contemplare deroghe agli orari stabiliti a seguito della sottoscrizione di specifici accordi tra gestori ed il Comune. Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la violazione delle disposizioni della predetta ordinanza e delle disposizioni del presente articolo, comporterà la revoca dell'autorizzazione alla deroga eventualmente rilasciata e il diniego al rilascio della stessa per 6 mesi dal giorno della violazione accertata. In caso di violazione recidiva nel corso dello stesso anno, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, si procederà alla sospensione dell'attività fino a 3 giorni festivi.

L'eventuale proposizione di impugnativa non sospende i termini e l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività.

Art. 8 – Ulteriori misure di tutela degli abitanti

1. Il Sindaco, con riferimento alle attività di cui al presente regolamento, può con propria ordinanza, prescrivere specifiche condizioni o modalità di esercizio ovvero interdire totalmente la vendita e/o la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
2. La violazione delle disposizioni dell'eventuale ordinanza di cui al comma 1 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 9 – Concessioni Dehors

1. La Giunta Comunale può subordinare il rilascio di nuove concessioni Dehors o il rinnovo delle stesse ovvero condizionarne l'orario di concessione.

Art. 10 – Referenti per la sicurezza

1. Al fine del mantenimento delle condizioni di regolarità nello svolgimento dell'attività di impresa e/o nel caso di stazionamento della clientela sulla pubblica via, in caso di manifesta problematicità, l'amministrazione comunale può chiedere agli esercenti, singolarmente o consorziandosi, di farsi coadiuvare da idoneo personale, nel rispetto delle modalità dei casi e con i limiti stabili dalla normativa vigente.

Art. 11- Restrizioni viabilistiche

1. Non potranno essere concesse restrizioni viabilistiche, sia con riferimento a singoli esercizi che ad interi comparti, se non a seguito della sottoscrizione degli accordi di cui all'art.12 del presente Regolamento.
2. Specifiche deroghe alle previsioni di cui al comma precedente potranno essere concesse, a discrezione dell'Amministrazione Comunale in caso di manifestazioni/occorrenze particolari, anche su richiesta dell'esercente interessato.

TITOLO III – ACCORDI EX ART.11 DELLA LEGGE 07/08/1990, N.241

Art. 12 – Contenuti degli accordi ex art.11 della legge 07/08/1990, n. 241 tra esercenti e Comune, diretti a minimizzare gli impatti delle attività di pubblico esercizio e di svago.

1. Gli accordi tra esercenti e Comune, diretti a minimizzare gli impatti delle attività di pubblico esercizio e di svago e la cui sottoscrizione è obbligatoria ai fini della concessione delle deroghe agli orari stabiliti, dovranno prevedere l'assunzione di vari impegni di seguito elencati:

a) Insonorizzazione dei locali, ovvero apposizione di limitatori agli impianti elettroacustici di diffusione sonora, tarati e certificati da Arpa;

b) Impegno ad assicurare che la sede stradale davanti all'esercizio, nell'arco di un raggio di 10 mt dagli ingressi dei locali, venga ripulita mediante l'utilizzo di proprio personale.

c) Posizionamento di cestini, adattatori, drink-spot, gazebo, tavoli e sedie (previa apposita concessione del suolo pubblico da parte del Comune) sui marciapiedi adiacenti ai locali o nella zona assegnata (con la funzione di mantenere i clienti sui marciapiedi ed evitare l'occupazione dell'intera strada); tali supporti non dovranno intralciare il libero passaggio degli ingressi delle abitazioni.

Al termine della serata tali supporti dovranno essere rimossi a cura dell'esercente;

Art. 13 – Monitoraggio

1. Al fine di verificare gli effetti derivanti dall'applicazione del seguente Regolamento, individuare le eventuali criticità e formulare proposte sugli interventi e misure correttive da adottare, è costituito un apposito organo di monitoraggio, che si riunirà con cadenza mensile costituito, oltre che da rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, da n.8 membri, individuati come segue:

- N.4 componenti in rappresentanza di ciascuna categoria di esercenti;
- N.4 componenti in rappresentanza dei residenti.

Art. 14 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie finali

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

2. Eventuali modifiche disposte con atti sovraordinati nelle materie oggetto del presente regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Dr. Placido Furnari

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Salvatore Leonardi

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on - line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi, a partire dal giorno **17 SET. 2015**

Dalla residenza municipale, addì **17 SET. 2015**

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Antonio M. Caputo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale, su conforme relazione dell'impiegato addetto alla pubblicazione degli atti

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal giorno _____ per 15 giorni consecutivi.

Che contro di essa sono/non sono stati prodotti, a questo ufficio, opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, addì _____

IL MESSO COMUNALE

IL CAPO DELLA 1^ AREA DELLE P.O.

IL CAPO DELLA 6^ AREA DELLE P.O.

F.to Dr. Salvatore Leonardi

IL SEGRETARIO GENERALE


F.to Dr. Antonio M. Caputo

E' copia conforme al suo originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, addì **17 SET. 2015**

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Antonio M. Caputo



Esecutiva per decorrenza dei termini il _____

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA _____

Biancavilla, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Antonio M. Caputo